



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA



Comune di Norcia

Disciplinare di gara

Procedura di gara aperta in modalità telematica con inversione procedimentale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di recupero e ripristino del Palazzo comunale, sede distaccata dell'Ufficio tecnico in via Solferino Nel Comune di Norcia

Ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 e n. 11 del 15 luglio 2021

CUP: F54C19000000001 - CIG: 93767681BE



Sommario

1. PREMESSE.....	4
1.1 Luogo di esecuzione dei lavori.....	5
1.2 Stazione Appaltante.....	5
1.3 Amministrazione Aggiudicatrice.....	5
1.4 Ulteriori informazioni: pubblicità e piattaforma telematica.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 Documenti di gara.....	8
2.2 Chiarimenti.....	8
2.3 Comunicazioni.....	9
3. SUDDIVISIONE IN LOTTI, OGGETTO E IMPORTO.....	10
3.1 Lotto unico.....	10
3.2 Oggetto e importo dell'appalto.....	10
3.3 Lavorazioni di cui si compone l'intervento, qualificazioni richieste e subappalto.....	11
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	13
4.1 Durata.....	13
4.2 Opzioni.....	14
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
6. REQUISITI GENERALI.....	17
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
7.1 Requisiti di idoneità.....	18
7.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale.....	18
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	21
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	22
8. AVVALIMENTO.....	23
9. SUBAPPALTO.....	23
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO facoltativo.....	26



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

12. ESONERO DAL PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. .	29
15.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni.....	29
15.2 Dichiarazioni in caso di cooptazione.....	34
15.3 Documento di gara unico europeo.....	34
15.4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente;.....	34
15.5. Documento attestante la garanzia provvisoria.....	34
15.6. Dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione, pari ad € 16,00 (euro sedici/00).....	35
15.7. Attestazione SOA degli operatori economici partecipanti.....	35
15.8. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	35
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA.....	38
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE.....	39
17.1 Modalità di sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.....	41
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	42
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	43
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e temporale.....	46
18.4 Metodo di calcolo per il punteggio totale.....	47
19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.....	47
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	49
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	49
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51
25. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	53



1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle regole di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, oltreché alle altre ulteriori informazioni riferite all'appalto finalizzato all'affidamento dei *"lavori di recupero e ripristino del Palazzo comunale, sede distaccata dell'Ufficio tecnico in via Solferino Nel Comune di Norcia"*, come meglio esplicitati nel capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) e negli altri elaborati costituenti il progetto di livello esecutivo.

La presente procedura è aggiudicata conformemente alle previsioni di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni), così come modificato della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni bis) ed al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltre all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021, recante *"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"* ed alle disposizioni dettagliate nel CSA, negli elaborati progettuali e nella specifica documentazione di gara.

La gara in oggetto, disposta con Determinazione n. 333 del 25/10/2022, avverrà mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, in modalità telematica con inversione procedimentale, ai sensi degli articoli 36 comma 9, 60 (con riduzione dei termini di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 120/2020 e s.m.i.) e 133, comma 8 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 148 comma 6 del Codice.

Stante la complessità dell'intervento, la scelta della procedura aperta in luogo delle deroghe disciplinate dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. è motivata dalla necessità della maggiore apertura al mercato al fine di favorire un confronto concorrenziale più ampio di quanto si avrebbe negoziando secondo tale ultima disposizione, senza per questo aggravare il procedimento, stante la riduzione dei termini previsti dall'art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 18 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ed al protocollo sui controlli preventivi ex art. 32 del medesimo D.L., gli interventi di ricostruzione post sisma soggiacciono al controllo preventivo e collaborativo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, attraverso l'invio della documentazione di gara ex art. 3 dell'Accordo suindicato per tramite dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria.

Ai sensi di quanto sopra, il controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC sulla documentazione di gara è stato fornito con parere ANAC n. 29117 e 29122 del 7/10/2022 acquisito al prot. Del Comune di Norcia n. 23586 del 17/10/2022.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Inoltre, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, dovranno essere trasmessi all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura indicati nel medesimo Accordo.

CUP: F54C19000000001 - CIG: 93767681BE

Determina a contrarre del Comune di Norcia n. 334 del 25/10/2022.

Determina di approvazione del bando, del disciplinare e relativi allegati, assunta dalla Centrale di committenza n. 1234 del 25/10/2022.

Protocollo numero 65194 del 26/10/2022.

1.1 Luogo di esecuzione dei lavori

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di NORCIA - NUTS ITI21.

1.2 Stazione Appaltante

Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del **Comune di Norcia**.

Il Responsabile della Centrale Unica di committenza "Valle Spoletana e Valnerina" istituita con convenzione del 10/02/2015 è la Dott.ssa Dina Bugiantelli, avente sede operativa presso il Comune di Spoleto, piazza del Comune n. 1, pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it, mail: dina.bugiantelli@comune.spoleto.pg.it. Responsabile del procedimento per la sola fase di gara: dott.ssa Roberta Grappasonni mail: roberta.grappasonni@comune.spoleto.pg.it (0743 218252).

1.3 Amministrazione Aggiudicatrice

Comune di Norcia, sede legale: Via Alberto Novelli n. 1 - 06046 Norcia (PG).

Sede provvisoria (in seguito agli eventi sismici del 2016): Via XX Settembre – 62032 Norcia (PG) - CF: 84002650541 – P.IVA: 00453230542; Pec: comune.norcia@postacert.umbria.it; Tel.: 0743.828711; indirizzo del profilo di committente: www.comune.norcia.pg.it.

Il **Responsabile Unico del Procedimento** ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Geom. Livio Angeletti – Responsabile Settore Lavori Pubblici Sisma, Ordinari e PNRR del Comune di Norcia, e-mail: areatecnica@comune.norcia.pg.it.

Collaboratore del RUP: Dott.ssa Francesca Graziosi, e-mail: francesca.graziosi@comune.norcia.pg.it.

1.4 Ulteriori informazioni: pubblicità e piattaforma telematica

Il bando di gara, conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 28/10/2022, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, su n. 1 quotidiano a diffusione locale e n. 1 quotidiano a diffusione nazionale, sul sito istituzionale del Comune di



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Norcia nella sezione “*Bandi di gara e contratti*” – sottosezione “*Bandi di gara e contratti attivi*”, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del Codice, sull’Albo Pretorio del Comune di Norcia, sul profilo del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it, sulla piattaforma telematica *Net4market* https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

L’intera procedura di gara, le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno gestite, secondo le modalità e i termini descritti dal presente disciplinare e, più nel dettaglio, dal “*Disciplinare telematico di gara*” e dal relativo “*timing di gara*” (*Allegato 4*), mediante apposito sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.7 marzo 2005, n. 82.

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel “*disciplinare telematico di gara*” (*Allegato 4*).

Per problematiche di tipo telematico, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 / 080708, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria: 8.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30, oppure all’indirizzo imprese@net4market.com.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel documento denominato *"disciplinare telematico di gara"* (Allegato 4).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina *"Procedure di gara e/o affidamento in corso"* (<http://www.comune.spoleto.pg.it/category/bandi-e-gare/>) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"disciplinare telematico di gara"* (Allegato 4), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma,



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario senza alcuna limitazione. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Progetto Livello Esecutivo
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 – *modello per* Domanda di partecipazione e dichiarazioni
 - Allegato 2 – *modello per* Dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione
 - Allegato 3 – DGUE
 - Allegato 4 – Disciplinare Telematico
 - Allegato 5 – Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia
 - Allegato 6 – Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 della Legge n. 229/2016
 - Allegato 7 – Dichiarazione doppio turno offerta tempo
- 4) Schema di contratto

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Codice, i documenti di gara sono disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, all'interno della piattaforma telematica *Net4market*, raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “*Elenco bandi e avvisi in corso*” è possibile selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la relativa documentazione di gara.

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.spoleto.pg.it nella sezione “*Procedure di gara e/o affidamento in corso*”, nonché sul sito internet www.comune.norcia.pg.it nella sezione “*Bandi di gara e contratti*” – sottosezione “*Bandi di gara e contratti attivi*”.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

inoltrare almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque entro e non oltre il termine indicato nel “timing di gara” alla voce “termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, utilizzando l’apposita sezione “*Chiarimenti*” attivata sulla piattaforma telematica *Net4market*, secondo le modalità dettagliate nel “*disciplinare telematico di gara*” e nel relativo “*timing di gara*” (*Allegato 4*).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro (4) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nell’apposita sezione chiarimenti della piattaforma telematica *Net4market*, accessibile all’indirizzo in precedenza indicato.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma.

N.B.: Non costituiscono chiarimenti quelli concernenti l’assistenza tecnico – specialistica legata all’utilizzo dell’AVCPass, risolvibili attraverso l’assistenza telefonica messa a disposizione dall’ANAC.

N.B.: La Stazione Appaltante può utilizzare la sezione “*Chiarimenti*” della piattaforma telematica per eventuali comunicazioni in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale (ivi compresa le comunicazioni delle sedute della commissione di gara). Rimane, dunque, a carico degli operatori economici l’onere di monitorare detta sezione al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice, nonché dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 le comunicazioni verranno effettuate attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.

A tal fine, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente *paragrafo 2.2*, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica *Net4market* (si richiama il “*disciplinare telematico di gara*”) ovvero all’indirizzo PEC del Comune di Spoleto comune.spoleto@postacert.umbria.it o del Comune di Norcia comune.norcia@postacert.umbria.it e all’indirizzo PEC o di posta elettronica (per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indicato dagli operatori economici nella documentazione di gara. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC, si farà riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante e all'indirizzo info@net4market.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di **raggruppamenti temporanei**, **GEIE**, **aggregazioni di rete**, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di **consorzi** di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **subappalto** la comunicazione recapitata all'offerente (in corso di esecuzione del contratto) si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI, OGGETTO E IMPORTO

3.1 Lotto unico

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, l'appalto è costituito da un **unico lotto** poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera.

3.2 Oggetto e importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di recupero e ripristino del Palazzo comunale, sede distaccata dell'Ufficio tecnico in via Solferino, nel Comune di Norcia. I lavori devono essere eseguiti secondo le condizioni stabilite nel CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto di livello esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Norcia n. 136 del 24/08/2022) e decreto del Vice Commissario Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria n. 603 del 13/09/2022;

Ai sensi dell'art. 148, comma 6 del Codice, il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "**a misura**" nel senso precisato dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del medesimo Codice.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dei costi per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A. di legge, ammonta ad € **875.704,78** (*euro ottocentoseventantacinquemilasettecentoquattro/78*), di cui € **50.024,81** (*euro cinquantamilazeroventiquattro/81*) per costi per la sicurezza **non assoggettabili a ribasso**.

L'importo a base di gara è pari ad € **825.679,97** (*euro ottocentoventicinquemilaseicentosettantanove/97*) al netto dell'I.V.A. di Legge e dei costi per la sicurezza.

Gli importi sono stati calcolati utilizzando il prezzario unico del Centro Italia – edizione 2020/2022, ad eccezione di un prezzo la cui corrispondente tariffa non è risultata reperibile nel suddetto prezzario ed è stata oggetto di specifica analisi prezzo (cfr. elaborato G_Analisi nuovi prezzi).



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Per determinare l'importo a base d'asta è stato individuato, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'ammontare dei costi della manodopera in misura pari ad € **297.361,40** (euro duecentonovantasettemilatrecentosessantuno/40), come negli elaborati di progetto.

Descrizione		Importo
A	Lavorazioni soggette a ribasso	€ 825.679,97
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.024,81
Importo totale dell'appalto (A + B)		€ 875.704,78

L'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto –legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione fino ad un massimo del 30% (*trenta per cento*) dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato/integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5 – bis del Codice, è operata una ritenuta dello 0,50% (*zerovirgolacinquanta%*); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3.3 Lavorazioni di cui si compone l'intervento, qualificazioni richieste e subappalto

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all'Allegato A dello stesso, l'intervento si compone delle lavorazioni di seguito dettagliate:

Lavorazioni in appalto	Categoria e Classifica SOA [art. 61 e Allegato A D.P.R. 207/2010]	Prevalente scorporabile Qualificazione Obbligatoria	Importo lavori (€)	Importo costi sicurezza (€)	Importo totale categoria (€)	Incidenza percentuale %	subappalto
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela OG2	OG 2 classifica III	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria	€ 740.915,32	€ 44.889,24	€ 785.804,56 (inclusi importi relativi a OS3 e OS28)	89,73%	nei limiti dell'art. 105 del codice
Impianti interni elettrici, telefonici,	art. 90 d.p.r. 207/2010 oppure SOAOS30	Categoria scorporabile a qualificazione	€ 84.764,65	€ 5.135,57	€ 89.900,22		



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

radiotelefonici e televisivi OS30	classifica I (oppure OG11 classifica I)	obbligatoria				10,27%	fino al 100%
			€ 825.679,97	€ 50.024,81	€ 875.704,78	100%	

N.B. DETTAGLIO CATEGORIE

- **CATEGORIA PREVALENTE OG2:** categoria prevalente a qualificazione obbligatoria (categoria SOA OG2 classifica III). Per la stessa è vietato il ricorso all'avvalimento (art.146 del Codice).

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice (come modificato dalla Legge n. 108/2021) è vietato l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (la quota subappaltabile non può pertanto superare la percentuale del 50% (*cinquanta per cento*) del valore della stessa). Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 146, commi 1 e 2 del Codice, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG2, e quindi anche i subappaltatori, devono essere in possesso degli idonei requisiti di qualificazione stabili dal Codice nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. da 145 a 150), nonché dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154. Come indicato nel capitolato, sono accluse nella categoria **OG2** le lavorazioni assimilabili alla categoria **OS3** (*impianti idrico – sanitario, cucine, lavanderie*) di importo pari ad € 10.658,49 (costi per la sicurezza inclusi), *con incidenza dell'1,22%*, nonché le lavorazioni assimilabili alla categoria **OS28** (*impianti termici e di condizionamento*) di importo pari ad € 20.221,26 (costi per la sicurezza inclusi) con incidenza del 2,31%. Le suddette lavorazioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 80/2014 possono essere eseguite dall'appaltatore oppure essere subappaltate secondo le modalità previste dall'art. 105 del Codice. Tali lavorazioni (essendo singolarmente di importo inferiore a 150.000 euro e al 10% (*dieci per cento*) del valore dell'appalto), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-ter) del Codice, non sono scorporabili e non rilevano ai fini della qualificazione; le stesse possono essere eseguite dall'appaltatore o subappaltate per intero e l'importo subappaltato NON concorre al raggiungimento del limite massimo di subappaltabilità pari al 50% (*cinquanta per cento*) del valore della categoria prevalente. **Per le lavorazioni rientranti nelle categorie OS3 e O28 vige l'obbligo di esecuzione da parte di soggetti abilitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in quanto dovrà essere rilasciata la certificazione impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.**

L'aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite soggetti terzi le suddette abilitazioni, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (ove già stipulato) ovvero la revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione ex art. 93 del Codice qualora sia fatto ricorso all'esecuzione dei lavori in via d'urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- **CATEGORIA SCORPORABILE OS30:** categoria di opere speciali - (superspecialistiche, c.d. "SIOS"), a qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile al 100% (*cento per cento*) come da art. 105 del Codice, modificato dalla Legge n. 108/2021. Qualificazione a mezzo del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.p.r. 207/2010 *oppure* a mezzo di attestazione SOA OS30 classifica I o superiore oppure con SOA OG11 classifica I o superiore. Il concorrente deve essere in possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l'obbligo di costituire un R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di subappalto al 100% (subappalto necessario o qualificante) con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente (in tal caso la classifica III in OG2 è sufficiente a coprire l'intero importo). In caso di ricorso al subappalto necessario o qualificante per carenza del possesso della relativa qualificazione, il concorrente dovrà dichiarare la volontà di avvalersi del suddetto subappalto qualificante mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'*Allegato 1 "domanda di partecipazione e dichiarazioni"* e/o alle specifiche parti del DGUE (*Allegato 3*); in mancanza di espressa dichiarazione il concorrente sarà escluso per assenza del relativo requisito di qualificazione.

Divieto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 22 novembre 2016, n. 248, la qualificazione nella categoria OS30 può essere surrogata dalla qualificazione nella categoria OG11 per idonea classifica.

Per le lavorazioni rientranti nella Categoria OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di soggetti abilitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in quanto dovrà essere rilasciata la certificazione impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

L'aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite soggetti terzi le suddette abilitazioni, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (ove già stipulato) ovvero la revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione ex art. 93 del Codice qualora sia fatto ricorso all'esecuzione dei lavori in via d'urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.

N.B.: Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010, per le categorie con classifica pari o superiore alla III, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso della **certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015** rilasciata da soggetti regolarmente accreditati, risultante dall'attestazione SOA ovvero da apposito documento prodotto in sede di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete, ad eccezione di quelli che assumo lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.



4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 Durata

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 300 (**trecento**) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, ovvero nel termine inferiore offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. è fatta salva la facoltà di disporre l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura, e interesserà l'intero termine contrattuale previsto per l'esecuzione, perdurando fino all'approvazione degli atti di collaudo provvisorio, senza che l'eventuale prolungamento dei lavori possa determinare il diritto a percepire compensi aggiuntivi.

4.2 Opzioni

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dagli artt. 106 e 149 del Codice.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di conversione del 28 marzo 2022, n. 25, si procederà alla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante secondo le modalità indicate nel CSA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In forza del disposto dell'art. 216, comma 14 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni non in contrasto con quanto determinato dalla Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice (come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere **b) e c) – consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili – sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

N.B.: Saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice è **vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura sia successivamente all'aggiudicazione.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di**



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B. 1 - Cooptazione: Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo aventi i requisiti di qualificazione richiesti nel presente disciplinare, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (*venti per cento*) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa compilazione dell'*Allegato 2 "dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione"*;
- 2) il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel bando di gara, almeno pari all'importo dei lavori che si intende affidare alle stesse, da comprovare mediante allegazione dell'attestazione;
- 3) iscrizione ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco denominato "anagrafe antimafia degli esecutori" ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) l'esecuzione mediante cooptazione delle lavorazioni nei limiti di legge ovvero per un importo non superiore al 20% (*venti per cento*) del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate, se più di una. Tali lavorazioni non possono essere subappaltate in tutto ovvero in parte a soggetti terzi.

N.B. 2: Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

economiche – temporali, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

N.B. 3: Non è consentito che l'impresa cooptata assuma tale qualifica per più di un concorrente.

N.B. 4: Alla luce della delibera ANAC del 21 ottobre 2020, n. 844, si precisa che **per le lavorazioni afferenti la categoria OG2 non è ammessa l'associazione per cooptazione, in quanto in materia di beni culturali vige il principio di specifica qualificazione di cui all'art. 146, commi 1 e 2 del Codice.**

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo del Codice, intervenuta ad opera dell'art. 8, comma 5, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., gli operatori economici possono essere **esclusi** dalla partecipazione alla procedura se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare l'inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del secondo e quarto periodo del comma in parola. Tale disposizione non si applica ove gli operatori economici abbiano adempiuto i propri obblighi pagando ovvero impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Allo scopo di non incorrere situazioni di incompatibilità, è **vietata** la partecipazione alla presente procedura di coloro che versino in una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 7 del Codice. È tuttavia consentita, al fine di superare la presunzione di incompatibilità disciplinata da tale ultima disposizione, la dimostrazione che l'esperienza acquisita nell'espletamento delle attività di progettazione del progetto posto a base di gara non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici. La verifica dell'adeguatezza di quanto fornito è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante. A tal fine si rendono noti i nominativi dei professionisti incaricati a vario titolo della redazione della progettazione dell'intervento oggetto del presente appalto: RTP S.P.M. SRL costituito dalla società S.P.M. S.R.L., C.F./P.IVA 00398470948, con sede in Isernia (IS), Via Libero Testa n. 15/A e dal Dott. Andrea Venosini, C.F. VNSNDR77T10E372F – P.IVA 02110500697, con sede in Celenza sul Trigno (CH), Via Elio de Aloysio n. 11.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tal fine si rende noto che la direzione lavori dell'intervento oggetto del presente appalto: Direttore dei lavori Arch. Carlo Melfi - Direttore operativo Ing. Roberto Melfi.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali ricorrano i divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 – ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

Sono altresì **esclusi** dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti ovvero che non abbiano presentato domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco denominato “*anagrafe antimafia degli esecutori*” ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del concorrente con personalità plurisoggettiva.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

7.1 Requisiti di idoneità

- a) iscrizione alla **C.C.I.A.A.** (Registro delle Imprese) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività. In caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B.: Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l'operatore economico esecutore delle opere di cui alla categoria OG2 deve riguardare attività di conservazione e restauro di opere d'arte o, in alternativa le attività identificate dai codici ATECO 41.20.00 “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, nella cui descrizione risulti anche l'attività di “restauro di edifici storici e monumentali” ovvero dal codice ATECO 90.03.02;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- b) iscrizione ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo nell'**Elenco denominato "anagrafe antimafia degli esecutori"** ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale

- c) **Attestazione SOA** che documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da assumere, come di seguito elencati:

Lavorazioni in appalto	Categoria e Classifica SOA
<i>Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela</i>	OG2 classifica III o superiore
<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	art. 90 d.p.r. 207/2010 oppure SOAOS30 classifica I (oppure OG11 class. I)

Per la categoria OG2 la comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Per la categoria OS30 la comprova è fornita con la presentazione della documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- importo dei **lavori analoghi** a quelli che connotano il presente appalto (riconducibili alla categoria OS30) ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione sulla GURI del bando afferente la presente procedura non inferiore al relativo importo indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.3;*
- costo complessivo sostenuto per il **personale** dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data la data di pubblicazione sulla GURI del bando afferente la presente procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 1);*
- adeguata **attrezzatura tecnica** consistente in materiali ed attrezzi d'uso necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori.*



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

In alternativa la comprova del requisito può essere fornita con attestazione SOA per la categoria OS30 classifica I o superiore oppure con SOA OG11 classifica I o superiore .

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico alla partecipazione alle gare di appalto ed all'esecuzione delle lavorazioni nei limiti della classifica detenuta incrementata di un quinto. Nel caso di operatori raggruppati ovvero consorziati detto meccanismo operativo si applica con riferimento a ciascun operatore economico raggruppato ovvero consorziato, a condizione che questo sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, il beneficio di cui all'art. 61, comma 2 del medesimo è applicabile alla mandataria solamente qualora la classifica da questa posseduta sia almeno pari al 40% (*quaranta per cento*) dell'importo complessivo dell'appalto.

Si precisa che:

- **l'attestazione SOA** dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al successivo *paragrafo 13*, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5 del D.P.R. 207/2010. A tal fine, in adesione alla consolidata giurisprudenza in materia, è sufficiente che il concorrente abbia presentato istanza di verifica triennale o di rinnovo dell'attestazione SOA almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del termine; in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice). I **consorzi stabili** la cui attestazione SOA riporti l'indicazione **del termine relativo alla verifica intermedia o del rinnovo scaduto**, entro il termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo *paragrafo 13*, devono aver presentato la prescritta domanda di adeguamento (parere ANAC n. 44 del 22/01/2020); in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice);
- **nel caso in cui l'attestazione SOA rechi una certificazione di qualità scaduta**, la partecipazione alla gara è accordata **soltanto se l'operatore economico dichiara e dimostra di aver conseguito**, prima della scadenza e del termine ultimo di presentazione dell'offerta, **una nuova certificazione** di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 27/10/2014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013, n. 190; Id., parere 10/04/2013, n. 45; Id., parere 04/04/2014, n. 55).

d) (PER L'OPERATORE ECONOMICO CON CLASSIFICA III O SUPERIORE) Valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del D.P.R. 207/2010 e 84, comma 4, lett. c) del Codice. Si



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

applica comunque il disposto di cui all'art. 92, comma 8 del D.P.R. 207/2010.

La comprova del requisito è fornita mediante l'attestato di cui al precedente *paragrafo 7.2* lett. c) ovvero tramite certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- e) **(per gli esecutori delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2)** possesso dei requisiti i cui al D.M. 22 agosto 2017, n. 154 in relazione al rispettivo importo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, non in possesso di attestazione SOA, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione da parte di imprese italiane. Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. **d), e), f) e g)** del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub – associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente *paragrafo 7.1 lett. a)*, nonché l'ulteriore requisito di idoneità di cui al precedente *paragrafo 7.1 lett. b)*, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale** (*rectius*: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 comma 3, 82 comma 2 e 216 comma 14 del Codice e della sentenza Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

tecnica e professionale di cui al precedente *paragrafo 7.2 lett. c)*, devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, sia dalla mandataria sia dalle mandanti, in modo cumulativo dal raggruppamento nel suo insieme; in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra richiamata, del Parere MIMS n. 1389/2022 e di quanto disposto dall'ANAC nell'ambito del controllo preventivo di legittimità, non trovano pertanto applicazione il primo ed il terzo periodo del comma 2 dell'art. 92 del DPR 207/2010.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale** (*rectius*: quello in cui il/la mandatario/a esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie), **a pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 1, 82, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per singolo operatore economico.

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, sono ammessi raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e G.E.I.E., **di tipo misto** (quello in cui più operatori economici eseguono in sub – raggruppamento orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie).

In attuazione della sentenza Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020, del Parere MIMS n. 1389/2022 e di quanto disposto dall'ANAC nell'ambito del controllo preventivo di legittimità, non trova applicazione il terzo periodo dell'art. 83, comma 8 del codice.

N.B.: Si evidenzia, in ogni caso, che ciascun operatore economico raggruppato dovrà possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato in sede di presentazione dell'offerta. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 6/2019).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori, pertanto, sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 48, commi 19, 19 – bis e 19 – ter del Codice.

Il requisito di cui precedente *paragrafo 7.2 lett. d)*, relativo alla certificazione del sistema di qualità, deve essere posseduto da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il requisito di cui precedente *paragrafo 7.2 lett. e)* deve essere posseduto dagli esecutori delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente *paragrafo 7.1 lett. a)*, nonché l'ulteriore requisito di idoneità di cui al precedente *paragrafo 7.1 lett. b)*, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 146, comma 2 e 148 comma 4 del Codice e della consolidata giurisprudenza in materia, in caso di consorzi stabili, per la categoria OG2 non è ammesso il principio del “cumulo alla rinfusa”, pertanto le imprese indicate come consorziate esecutrici devono possedere in proprio la qualificazione richiesta.

Il requisito di cui precedente *paragrafo 7.2 lett. e)* deve essere posseduto dagli esecutori delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 e 146 comma 3 del Codice **non è ammesso** l'avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice nonché delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3.3 del presente disciplinare di gara.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (nell'ambito del modello allegato 1 – domanda di partecipazione e dichiarazioni e nel DGUE – allegato 3) le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 105 del codice cui si rimanda; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Gli eventuali subappaltatori devono essere obbligatoriamente:



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- **qualificati nella categoria relativa alle lavorazioni ad essi subappaltate;**
- iscritti ovvero aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco denominato “*anagrafe antimafia degli esecutori*” ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e possedere tutti i requisiti richiesti in relazione alla specifica prestazione da svolgere, nel rispetto di tutta la documentazione di gara e della normativa vigente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, pari a 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori, e precisamente di importo pari ad € **17.514,09** (*euro diciassettemilacinquecentoquattordici/09*) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **N.B.: Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- con bonifico (con versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino – Agenzia di Norcia -IBAN IT68 U088 7138 5800 1400 0110 569 - indicando la seguente causale: *cauzione provvisoria gara lavori di recupero e ripristino palazzo comunale, sede distaccata di via Solferino in Norcia*) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. **In caso di bonifico il concorrente deve inserire nella “busta - documentazione amministrativa” il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate.** Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo di bonifico, la quietanza di versamento dovrà



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

essere inserita all'interno della documentazione amministrativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non/legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'**oggetto** e del **soggetto garantito** (Comune di Norcia);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste partecipanti alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per **centottanta (180) giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma c.c.;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni (15) a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (*cinquanta per cento*) per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o del GEIE, ovvero tutte le imprese retiste partecipanti alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire l'appalto con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; diversamente, se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo presso l'immobile oggetto della presente procedura NON è obbligatorio.

12. ESONERO DAL PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'ANAC.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

La delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, così come integrata dalle Delibere ANAC n. 1087 del 21 novembre 2018 e n. 1197 del 18 novembre 2019, ha sancito l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA

In applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., l'offerta dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le ore **12:00:00 del 14 novembre 2022**, per mezzo della piattaforma telematica *Net4market* utilizzata per lo svolgimento della presente procedura di gara, raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le modalità previste nel "disciplinare telematico di gara" e le tempistiche indicate nel relativo "timing di gara" (*Allegato 4*), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte prevenute oltre il predetto termine perentorio in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Non è ammessa la presentazione delle offerte in modalità cartacea né a mezzo pec.

N.B.: Come indicato nel "disciplinare telematico di gara", in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, attraverso la funzione "Nuova forma di partecipazione" della sezione "Abilitazione lotti", devono essere indicati tutti i componenti del raggruppamento (mandatario e mandanti).

L'offerta si compone di:

"Documentazione amministrativa"

"Offerta tecnica"

"Offerta economica e temporale"

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore ovvero secondo le modalità indicate nel *paragrafo 17.1*.

Per la redazione della "domanda di partecipazione e dichiarazioni" (*Allegato 1*), della "dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione" (*Allegato 2*) e del DGUE (*Allegato 3*) si consiglia di utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

N.B.: La mancata separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno della documentazione non attinente all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno altresì escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, oppure la "Dichiarazione doppio turno Offerta Tempo" di cui all'allegato 7) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo **non superiore a dieci (10) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione del concorrente dalla procedura**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma, sezione "Doc. gara" – "Amministrativa" (nelle modalità indicate nel "disciplinare telematico di gara" – Allegato 4), la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e Dichiarazioni – modello Allegato 1;
- 2) dichiarazioni e relativa documentazione a corredo in caso di cooptazione – modello Allegato 2;
- 3) DGUE (modello Allegato 3);
- 4) PASSOE;
- 5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore a prestare la definitiva e relativi allegati;
- 6) documentazione a comprova avvenuto pagamento imposta di bollo;
- 7) attestazione SOA e relativi allegati;
- 8) documentazione per i soggetti associati.

15.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni

La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1 "domanda di partecipazione e dichiarazioni"**; la stessa deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete di imprese, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete di imprese, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Come da modello allegato (**Allegato 1 “domanda di partecipazione e dichiarazioni”**), ciascun concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi indicati nel modello;
2. dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali pubblicati sulla piattaforma telematica e di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza delle stesse con quanto indicato nella documentazione di gara; di aver preso atto delle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento, delle circostanze e delle condizioni ambientali, anche con riferimento alla viabilità di accesso ai luoghi ed alle condizioni logistiche e di trasporto;
3. dichiara, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 1 (ivi compresa la lett. b-bis)), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter));
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, funzione ricoperta, periodo di durata della funzione) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
5. dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001;
6. dichiara l'insussistenza dei divieti di cui agli artt. 24, comma 7 del Codice e 34, comma 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
7. dichiara l'assenza dei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice;
8. (solo in caso di società cooperative) dichiara che l'operatore economico rappresentato è iscritto nel registro prefettizio delle cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
9. dichiara, con riferimento al paragrafo 7.1 **lett. a)** del disciplinare di gara, di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e (solo per gli esecutori delle categorie OG2) **conformi** alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del **D.M. 154/2017**;
10. dichiara, con riferimento al paragrafo 7.1 **lett. b)** del disciplinare di gara, di essere iscritto ovvero



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco denominato “**anagrafe antimafia degli esecutori**” ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

11. dichiara il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale di cui al paragrafo 7.2, **lett. c)** del disciplinare di gara (con esplicita indicazione);
12. (solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore) dichiara, con riferimento al paragrafo 7.2 **lett. d)** del disciplinare di gara, possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del D.P.R. 207/2010 e 84, comma 4, lett. c) del Codice;
13. dichiara, con riferimento al paragrafo 7.2 **lett. e)** del disciplinare e solo per gli esecutori delle lavorazioni rientranti nella categoria **OG2**, di essere in possesso dei **requisiti i cui al D.M. 22 agosto 2017, n. 154** in relazione al rispettivo importo;
14. (solo in caso di cooptazione) dichiara di allegare la specifica documentazione prescritta dal disciplinare di gara;
15. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
16. (solo in caso di subappalto) dichiara di riservarsi la facoltà di subappaltare, ad impresa con idonea qualificazione, le lavorazioni ricadenti nelle categorie OS3 e OS28 (accluse nella categoria OG2 in forza delle vigenti disposizioni normative);
17. dichiara di accettare il Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 della Legge n. 229/2016 e il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.) (ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012). In particolare, dichiara:
 - a) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
 - b) di essere edotto che, come previsto nel capitolato il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

c.p.;

c) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

d) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

18. (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, nonché a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
19. dichiara remunerativi i prezzi nel loro complesso e tali da consentire il ribasso offerto, formulato tenendo debitamente conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli della raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori;
20. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per centottanta (180) giorni consecutivi e decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte;
21. dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
22. dichiara di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Norcia adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2017, così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24/05/2021, e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Norcia adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2014 e pubblicate sul sito internet www.comune.norcia.pg.it ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con delibera di Giunta comunale n. 161 del 27/06/2022 pubblicato sul sito Internet www.comune.spoleto.pg.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
23. (eventuale, ove posseduta) dichiara il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ne allega copia ai fini della giustificazione della riduzione dell'importo della cauzione;
24. dichiara il domicilio fiscale, nonché l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dell'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice; dichiara, inoltre, di eleggere il domicilio principale ai fini delle comunicazioni ai sensi



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

dell'art. 76, comma 5 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla procedura, nell'apposita area riservata ad accesso sicuro “Chiarimenti” messa a disposizione all'interno della piattaforma telematica *Net4market* e nell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica (per i concorrenti aventi sede in altri stati membri) suindicato;

25. dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
26. (per gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della *domanda di concordato*; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria/o di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
27. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del *provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di _____*; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria/o di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta a corredo della dichiarazione, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
28. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali “accessi agli atti”. Pertanto, nel caso di richieste di “accessi agli atti” relativamente alla procedura di che trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia apposita liberatoria in favore della Stazione Appaltante a trasmettere in formato integrale agli



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare alla Stazione Appaltante la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'“accesso agli atti”, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento;

29. dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole del Protocollo di legalità ex art. 35 c. 8 della legge 229/2016 (allegato 6 al disciplinare);

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti potrà essere presentato un UNICO documento “Domanda di partecipazione e dichiarazioni” (Allegato 1), ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste e sottoscritto digitalmente da ciascun componente del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito ovvero potranno essere presentati più documenti “domanda di partecipazione e dichiarazioni” (Allegato 1) per ciascun componente, purché debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.

In caso di sottoscrizione del procuratore, alla dichiarazione deve essere allegato l'originale o copia autentica o copia conforme all'originale della **procura notarile o scrittura privata autenticata**, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Dichiarazioni in caso di cooptazione

In caso di ricorso all'istituto della cooptazione il concorrente deve presentare la “Dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione” Allegato 2, sottoscritta con le modalità di cui al paragrafo 17.1.

15.3 Documento di gara unico europeo - DGUE

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 3) di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii. reperibile, in formato elettronico nella piattaforma telematica, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere **presentato e sottoscritto**, mediante **firma digitale, oltre che dal concorrente singolo**, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno dei soggetti ivi tenuti dagli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune, ove presente, e dalle singole imprese retiste partecipanti;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

15.4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente;

15.5. Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA

con (allegata o all'interno della garanzia stessa) dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. In caso di presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifichi la riduzione dell'importo della garanzia;

15.6. Dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'IMPOSTA DI BOLLO per la domanda di partecipazione, pari ad € 16,00 (euro sedici/00).

A tal fine l'operatore economico potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, mediante il pagamento della suddetta imposta o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate (modello F24; codice tributo: 2501; causale: in uno dei campi editabili indicare il CIG della presente procedura di gara; codice ufficio: T3R). o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT68 U088 7138 5800 1400 0110 569 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può assolvere al pagamento dell'imposta di bollo attraverso l'utilizzo della marca debitamente annullata. In tal caso la marca va applicata su carta intestata dell'operatore economico (in caso di RTI è sufficiente utilizzare quella della capogruppo) riportante gli estremi della gara, il CIG e il nominativo del concorrente, nonché contenere la dichiarazione che la marca da bollo con codice identificativo xxx (apposta sul foglio) non sarà utilizzata per altri adempimenti. È necessario che la marca venga opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente (in caso di raggruppamento è sufficiente quella della capogruppo) nonché la data di annullamento. Il documento così preparato va scansionato, firmato digitalmente e presentato nella busta telematica "documentazione amministrativa". In alternativa la marca da bollo può essere apposta sulla domanda di partecipazione, ma anche in tale ipotesi va rispettato tutto quanto sopra specificato.

15.7. Attestazione SOA degli operatori economici partecipanti.

(Solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore) valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del D.P.R. 207/2010 e 84, comma 4, lett. c) del Codice.

15.8. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte secondo le modalità di cui al



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

successivo paragrafo 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al/alla mandatario/a per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati *(nel modello Allegato 1 “domanda di partecipazione e dichiarazioni” è già prevista la presente dichiarazione, pertanto ove il concorrente utilizzi detto modello, è esonerato a rendere una ulteriore dichiarazione)*;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati *(nel modello Allegato 1 “domanda di partecipazione e dichiarazioni” è già prevista la presente dichiarazione, pertanto ove il concorrente utilizzi detto modello, è esonerato a rendere una ulteriore dichiarazione)*.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante *(nel modello Allegato 1 “domanda di partecipazione e dichiarazioni” sono già previste le presenti dichiarazioni, pertanto ove il concorrente utilizzi detto modello, correttamente compilato e formato, è esonerato a rendere ulteriori dichiarazioni)*:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo**;
 - b) l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice **conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate**;
 - c) ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati**;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui alle lett. a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito al/alla mandatario/a con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente *paragrafo 15.8* sono rese o sotto forma di allegati alla “domanda di partecipazione e dichiarazioni” (*Allegato 1*) ovvero compilando solo le parti di interesse della “domanda di partecipazione e dichiarazioni” (*Allegato 1*), sottoscritto con le modalità di cui al successivo *paragrafo 17.1*.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale “offerta tecnica” deve essere caricata sulla piattaforma telematica *Net4market* secondo le modalità indicate nel “disciplinare telematico di gara” (*Allegato 4*) e deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al successivo *paragrafo 17.1*.

N.B.: Poiché la gara prevede l'inversione procedimentale delle fasi (si veda successivo *paragrafo 19*), il concorrente è invitato ad indicare nell'offerta tecnica, se partecipa singolarmente o in raggruppamento specificando, in quest'ultimo caso, anche i nominativi di tutti i componenti. Detta indicazione, se contenuta in un foglio a sé stante, non verrà presa in considerazione nel conteggio delle facciate di cui sotto.

La busta virtuale “offerta tecnica” deve contenere, pena l'esclusione, gli elaborati atti a consentire la valutazione della stessa secondo i criteri e sub-criteri di cui alla tabella riportata nel successivo *paragrafo 18.1*, operando esplicito riferimento a questi, e conseguentemente l'attribuzione dei relativi punteggi.

Al fine di agevolarne la lettura e l'assegnazione dei punteggi, è preferibile che l'offerta tecnica sia strutturata in capitoli/paragrafi e dovrà essere articolata secondo l'ordine dei criteri e dei sub-criteri di valutazione di cui al successivo *paragrafo 18.1*. È altresì preferibile che l'offerta tecnica sia contenuta entro **venticinque (25) facciate** in formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, escludendo dal conteggio di cui sopra copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici eventualmente inseriti. Si specifica inoltre che il materiale che viene richiesto di allegare nei successivi capoversi, non verrà considerato ai fini del conteggio delle 25 facciate di cui al presente capoverso.

In riferimento agli elementi di natura qualitativa di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione A, B e C, il concorrente è tenuto ad indicare in modo chiaro ed univoco quali elementi (sub-criteri) intende offrire, presentando, e dunque **allegando**, per ciascuno di essi schede e dati tecnici, certificazioni e omologazioni, dépliant e qualsiasi altro materiale ritenuto idoneo all'individuazione delle migliori proposte. Al fine dell'ottenimento del relativo punteggio, quanto offerto deve rispettare le caratteristiche quantitative e



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

qualitative indicate per ciascun sub-criterio.

Per quanto attiene l'elemento di natura qualitativa di cui al criterio A, sub-criteri A.1 e A.2, il concorrente, oltre a quanto sopra (e dunque alle schede e dati tecnici), dovrà allegare:

- a) la rappresentazione grafica dei sub-criteri in parola, contenuta in un numero massimo di **4 (quattro) facciate formato A3**;
- b) relazioni di calcolo comprovanti il miglioramento della trasmittanza.

Non sono ammesse varianti. Sono ammesse solo soluzioni migliorative al progetto posto a base di gara, in funzione degli elementi di valutazione.

Quanto proposto nell'offerta tecnica formerà per l'aggiudicatario parte integrante del contratto di appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno ed assoluto rispetto.

L'offerta tecnica non può:

- 1) comportare alcun onere maggiore, indennizzo rimborso adeguamento o altro, a carico del Comune di Norcia, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale, determinato in base all'offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- 2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
- 3) in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca;
- 4) comportare un aumento dell'importo posto a base di gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

La busta virtuale "offerta economica e temporale", formulata secondo le indicazioni previste all'art. 7 dell'*Allegato 4 "disciplinare telematico di gara"* dovrà contenere:

- l'indicazione, **pena l'esclusione**, del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA (Allegato F al Progetto).**

N.B.: Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di **due (2) decimali** (ad esempio: xx.xx). Non verranno prese in considerazione ulteriori cifre decimali dopo le prime due.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero recanti un ribasso pari o superiore al 100%. Parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

disciplinare telematico. Ai fini dell'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta.

- l'indicazione, **pena l'esclusione**, degli **ONERI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

N.B.: Tali oneri si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore economico offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto. Trattasi di costi d'esercizio d'impresa, e dunque completamente a carico dell'offerente. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- l'indicazione, **pena l'esclusione**, dei **COSTI DELLA MANODOPERA** ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che detti costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del C.C.N.L. di riferimento. L'operatore economico offerente può anche indicare il costo della manodopera pari ad € 297.361,40, così come risultante dagli elaborati progettuali di livello esecutivo.

- l'indicazione della **PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TEMPO CONTRATTUALE di esecuzione dei lavori**, fissato nel capitolato speciale d'appalto in 300 (*trecento*) giorni.

N.B. il concorrente, come sopra stabilito, deve indicare la PERCENTUALE DI RIBASSO sul termine massimo di esecuzione dei lavori e non il numero di giorni di riduzione o il numero di giorni di esecuzione in funzione della riduzione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021, recante *"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"*, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, è possibile fare ricorso, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, al doppio turno di lavorazione mediante espressa indicazione in sede di offerta. Pertanto, la riduzione percentuale non può essere superiore al 50% (*cinquanta per cento*) del tempo massimo di esecuzione di cui sopra.

N.B.: Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale pari al 50% (*cinquanta per cento*) del tempo massimo di esecuzione dovrà obbligatoriamente dichiarare il ricorso al doppio turno di lavorazione, compilando l'**Allegato 7 "Dichiarazione doppio turno offerta tempo"** che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato nella piattaforma Net4market con le modalità indicate nell'art. 7 del "disciplinare telematico di gara" (Allegato 4). L'eventuale omessa allegazione della dichiarazione di cui all'allegato 7 potrà essere sanata a mezzo di soccorso istruttorio.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto al tempo massimo contrattuale di esecuzione lavori.

N.B.: Devono essere indicate riduzioni che conducano all'assegnazione del punteggio corrispondente alle percentuali ammesse a valutazione espressamente dettagliante al successivo paragrafo 18.1 nella "tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta temporale".

N.B.: Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello massimo del 50% (*cinquanta per cento*), l'offerta si intenderà comunque valida ma come fosse formulata con il massimo ribasso indicato nel presente disciplinare. Ove il concorrente non esprima l'offerta temporale, la stessa verrà considerata valida ma come fosse pari a 0% (*zero per cento*) di ribasso e pertanto verrà attribuito un punteggio pari a zero.

L'offerta economica e temporale deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate nel successivo *paragrafo 17.1*. L'offerta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante fino all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed alla stipula del contratto d'appalto.

N.B.: Si rimanda al "*disciplinare telematico di gara*" (*Allegato 4*) per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti sulla piattaforma *Net4market*.

Si ricorda che in caso di raggruppamento temporaneo il "documento offerta generato" dalla piattaforma deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti dello stesso.

Validità dell'offerta: centottanta (180) giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.

17.1 Modalità di sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

La "*domanda di partecipazione e dichiarazioni*" (*Allegato 1*) deve essere sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di concorrente singolo, dal concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui al *paragrafo 5*, lett. a), b) e c), si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009,



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- n. 5, dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria/o, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria/o, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

L'Allegato 2 "dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione", deve essere firmato digitalmente da ciascuno dei soggetti che ivi rendono le dichiarazioni.

Il DGUE (Allegato 3) è presentato dai soggetti tenuti e firmato digitalmente dai soggetti che ivi rendono le dichiarazioni.

Tutti i file della documentazione amministrativa **firmati digitalmente**, dovranno essere contenuti in un UNICO file **.zip** (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato **digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere.zip.p7m)**.

L'"offerta tecnica" e l'"offerta economica e temporale" devono essere sottoscritte digitalmente secondo le medesime modalità indicate per la "documentazione amministrativa".

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, così come già specificato nel precedente *paragrafo 5* del presente disciplinare di gara.

Tutti i file della documentazione tecnica, **firmati digitalmente**, dovranno essere contenuti in un file **.zip** (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. **Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere.zip.p7m)**.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica ed economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche l'originale della procura o la sua copia autentica o la copia conforme all'originale dei suddetti documenti resa ai sensi di legge. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale.

La firma digitale apposta sulle cartelle compresse (file con estensione .ZIP) sana l'eventuale mancata sottoscrizione del singolo documento contenuto nella medesima cartella .ZIP.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

N.B.: Si rimanda al “disciplinare telematico di gara” (Allegato 4) per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti sulla piattaforma Net4market.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 148 comma 6 del Codice.

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	15
3	OFFERTA TEMPORALE	5
TOTALE		100

In applicazione del meccanismo della c.d. “inversione procedimentale”, le offerte tecniche, economiche e temporali saranno esaminate prima della verifica della “busta documentazione amministrativa”.

N.B.: Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga in conseguenza di una esclusione di un'offerta a seguito della verifica della documentazione amministrativa non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte medesime.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'**OFFERTA TECNICA** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante “tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica” con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi discrezionali o tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Non verrà effettuata alcuna riparametrazione dei punteggi.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Elementi di Valutazione di Natura Qualitativa				
	Criterio		Sub criterio	punti D punti T
A	Merito tecnico relativo alle prestazioni energetiche dell'edificio (max punti 24)	A.1	<u>Sistema per il miglioramento energetico del corpo di fabbrica</u> Saranno valutate, in relazione alla possibilità di migliorare il confort ambientale all'interno dell'edificio, le proposte che prevedano, a totale carico del concorrente, il miglioramento delle prestazioni energetiche, e più precisamente della trasmittanza determinata in progetto, del sistema di isolamento termico del solaio di sottotetto, da realizzare all'estradosso delle falde, secondo quanto di seguito indicato. <u>Valore di Trasmittanza (U):</u> $0,20 \leq U \leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U < 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	7 15
		A.2	<u>Miglioramento efficienza energetica degli infissi</u> Saranno valutate le proposte che prevedano, a totale carico del concorrente, il miglioramento dell'efficienza energetica degli infissi mediante incremento della trasmittanza termica degli stessi rispetto al valore progettualmente determinato, <u>lasciando inalterati la tipologia di materiale del telaio (legno) ed i meccanismi di apertura</u>, secondo quanto di seguito indicato. <u>Valore di Trasmittanza (U)</u> $1,10 \leq U \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$	4 9
B	Merito tecnico relativo alle opere di tipo architettonico (max punti 23)	B.1	<u>Posa a colla su pavimentazione esistente di listelli per interni in gres porcellanato effetto legno dal formato cm 15x60x0.90, colore finitura: tortora, resistenza allo scivolamento: classe R9, adeguando le quote tecniche per il corretto funzionamento di portoni, porte, balconi, etc. ed impiegando profili di raccordo per pavimenti di differente natura.</u> Sarà assegnato con la modalità ON/OFF un punteggio pari a ventitre (23) alle proposte che soddisfino tale sub-criterio, diversamente sarà attribuito un punteggio pari a zero (0).	23



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

C	Merito tecnico relativo alle opere di tipo impiantistico elettrico (max punti 33)	C.1	<u>Fornitura e posa in opera di nuove postazioni di lavoro</u> Sarà assegnato con la modalità ON/OFF un punteggio pari a quattordici (14) alle proposte che prevedano, a totale carico del concorrente, la fornitura e posa in opera di venticinque (25) gruppi di prese, realizzate totalmente sottotraccia e nelle posizioni concordate in fase di esecuzione lavori con la Stazione Appaltante, che soddisfino i seguenti requisiti: ✓ due (2) prese bipasso P17/11 (servite da linea elettrica standard); ✓ due (2) prese tipo multivalente P40 (servite da linea elettrica in continuità); ✓ due (2) prese dati tipo RJ45 UTP cat. 6. Sono comprese le tubazioni sottotraccia, le scatole porta frutto, i frutti della stessa serie civile utilizzata per l'impianto elettrico, i cavi di alimentazione fino alle dorsali, i cavi di rete dati e telefonico fino all'armadio rack, le attestazioni e la certificazione. Diversamente sarà attribuito un punteggio pari a zero (0).	14
		C.2	<u>Variazione da impianto realizzato con canaline a parete a impianto sottotraccia</u> Sarà assegnato con la modalità ON/OFF un punteggio pari a diciannove (19) alle proposte che prevedano, a totale carico del concorrente, la sostituzione del sistema di distribuzione dell'energia elettrica e degli impianti speciali (che attualmente contempla il riutilizzo del sistema di distribuzione in vista esistente realizzato con canaline in PVC) con un sistema realizzato totalmente sotto traccia. Sono comprese le tubazioni, le scatole di derivazione, le scatole porta frutto, i conduttori, i frutti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diversamente sarà attribuito un punteggio pari a zero (0).	19



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

SOGLIA DI SBARRAMENTO OFFERTA TECNICA: Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **quarantotto (48) punti per il punteggio tecnico complessivo sul massimo di 80 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia di 48 punti.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa per i quali è assegnato un punteggio di tipo tabellare (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio totale conseguito nell'offerta tecnica da ciascun concorrente sarà ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in ciascun criterio di valutazione.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e temporale

Quanto all'**OFFERTA ECONOMICA** il punteggio sarà calcolato ed attribuito automaticamente dalla piattaforma Net4market, applicando la seguente formula bilineare:

$$\begin{aligned}
 Pe &= u \times Pe_{max} \\
 u_1 &= s + (1 - s) \times \frac{R_f^{\%} - R_{med}^{\%}}{R_{max}^{\%} - R_{med}^{\%}} \\
 u_2 &= s \times \frac{R_f^{\%}}{R_{med}^{\%}} \\
 u &= \begin{cases} u_1 & \text{se } R_f^{\%} > R_{med}^{\%} \\ u_2 & \text{se } R_f^{\%} \leq R_{med}^{\%} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Calcola il punteggio quantitativo modulando il punteggio massimo mediante il coefficiente u il cui computo dipende dall'offerta del fornitore. Se il ribasso percentuale dell'offerta rispetto al base d'asta è minore o uguale al ribasso percentuale medio (calcolato su tutte le offerte pervenute) non viene applicato il premio e il suo valore è dato da u_1 . In caso contrario si applica il premio e il valore è dato da u_2 .

Pe: punteggio quantitativo
Pe_{max}: punteggio quantitativo massimo impostato
s: coefficiente di distribuzione
R_f[%]: ribasso percentuale offerta fornitore
R_{max}[%]: ribasso percentuale massimo pervenuto
R_{med}[%]: ribasso percentuale medio calcolato sulle offerte pervenute

Il coefficiente di distribuzione “s” è pari a **0,80**.

I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con troncamento delle successive cifre decimali dopo la seconda, se presenti; pertanto, in presenza di decimali maggiori a due (2) gli stessi non verranno considerati.

Il punteggio dell'**OFFERTA TEMPO** (max 5 punti) è attribuito sulla base di quanto elencato nella sottostante “tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta temporale” con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti quali punteggi tabellari **in corrispondenza delle riduzioni percentuali di riduzione specificatamente indicate**.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA – OFFERTA TEMPORALE	
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO	punti T
10 % (dieci per cento)	1
20 % (venti per cento)	2
30 % (trenta per cento)	3
40 % (quaranta per cento)	4
50 % (cinquanta per cento)	5

Il punteggio dell’**OFFERTA TEMPO** è determinato, sulla base delle offerte di ribasso temporale, secondo le modalità di seguito elencate:

- è attribuito il punteggio pari a zero in assenza di espressione di offerta tempo ovvero in assenza di ribasso percentuale ovvero in presenza di ribassi percentuali inferiori al 10%;
- è attribuito il punteggio pari a cinque all’offerta massima di ribasso sul tempo di esecuzione pari al 50%. In ogni caso la riduzione in giorni dell’offerta temporale non potrà essere superiore al 50% dei giorni posti a base di gara (300 giorni). Ove il concorrente indichi percentuali di riduzione superiori al 50%, i punti di riduzione percentuale eccedenti non verranno considerati né ai fini dell’attribuzione del punteggio né ai fini della durata di esecuzione dei lavori;
- fermo restando che il concorrente, ove intenda ridurre la tempistica di esecuzione, è tenuto ad offrire una delle riduzioni percentuali indicate nella precedente tabella, qualora questi dovesse indicare una percentuale diversa rispetto al 10%, al 20%, al 30%, al 40% o al 50%, non verrà escluso dalla gara ma otterrà il punteggio relativo alla fascia di riduzione percentuale immediatamente inferiore a quella offerta. In altre parole, le percentuali offerte che vanno dal 10 % al 19% prenderanno punti 1, dal 20% al 29% prenderanno punti 2, dal 30% al 39% prenderanno punti 3, dal 40% al 49% prenderanno punti 4, oltre il 50% prenderanno punti 5, fermo restando quanto specificato nel capoverso precedente.

18.4 Metodo di calcolo per il punteggio totale

Il punteggio totale, per ciascun concorrente, sarà dato dalla sommatoria dei punti attribuiti all’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica e dell’offerta temporale.



19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'intera procedura è gestita in modalità telematica conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e soggiace all'applicazione del disposto di cui all'art. 133, comma 8 del Codice – c.d. "inversione procedimentale" – ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato dall'art. 8, comma 7 alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 1, lett. a) della Legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'esperimento di gara si terrà nel giorno ed ora che saranno indicati nella sezione "*Chiarimenti*" della piattaforma telematica con due (2) giorni di anticipo rispetto alla data stabilita.

Le successive convocazioni per le sedute pubbliche della commissione giudicatrice saranno rese note attraverso la sezione della piattaforma "*Chiarimenti*" almeno due (2) giorni prima della data fissata. È pertanto onere del concorrente prenderne autonoma visione.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa oppure entro i successivi due giorni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 e dell'art. 133 del Codice, la Stazione Appaltante procederà con la c.d. **inversione procedimentale delle fasi di gara** pertanto la commissione giudicatrice, appositamente nominata, nella prima seduta pubblica di gara procederà direttamente all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti al fine di constatare la presenza delle stesse e la loro sottoscrizione.

Nella stessa seduta o in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice individua gli eventuali operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile della Centrale che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione giudicatrice non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Quindi, in seduta pubblica (che potrà tenersi anche nello stesso giorno dell'apertura delle offerte tecniche), la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte economiche e temporali e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel precedente *paragrafo 18*.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Tutti i punteggi (relativi all'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica) saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con troncamento delle successive cifre decimali dopo la seconda, se presenti; pertanto, in presenza di decimali maggiori a due (2) gli stessi non verranno considerati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige, a mezzo della piattaforma telematica, la conseguente graduatoria determinata, per ciascun concorrente in gara, dalla sommatoria del punteggio totale conseguito dall'offerta tecnica con quello dell'offerta economica e quello dell'offerta tempo. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Qualora due o più offerte prime in graduatoria risultino con uguale punteggio totale si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che abbia ottenuto nell'offerta tecnica il punteggio più alto; qualora anche questo dovesse essere uguale si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che abbia ottenuto nell'offerta prezzo il punteggio più alto; qualora anche il punteggio dell'offerta prezzo dovesse essere uguale, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro e non oltre il termine di cinque (5) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio.

Nella stessa seduta, o in altra successiva seduta pubblica, il Responsabile del procedimento di fase procederà all'apertura della "busta" amministrativa del solo concorrente risultato primo in graduatoria al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara. In esito a detta verifica verrà confermata la graduatoria ovvero adottato eventuale provvedimento di esclusione e di conseguenza verrà riformulata la relativa graduatoria.

Quindi il Responsabile del procedimento di fase procederà al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (come da giurisprudenza consolidata, ai soli fini del calcolo della soglia di anomalia, il punteggio relativo all'offerta tempo verrà sommato a quello conseguito nell'offerta tecnica).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Centrale i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (*cf.* Linee Guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Tale documentazione sarà, altresì, pubblicata sul sito www.comune.norcia.pg.it.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente *paragrafo 23*.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al *paragrafo 21*, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

N.B.: Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

L'Amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga opportuno procede a richiedere (laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta) i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, richiamato in premessa, si precisa che il provvedimento di aggiudicazione è sottoposto a controllo preventivo – collaborativo di legittimità da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicatrice procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicatrice procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

In attuazione dell'art. 3, comma 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., si procederà ai sensi dell'art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. è autorizzata l'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, nelle more delle verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

In attuazione dell'Ordinanza speciale n. 11 del 15/07/2021, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del Codice.

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dall'Amministrazione aggiudicatrice e opera di diritto.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito www.comune.norcia.pg.it.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché le ulteriori polizze contrattualmente previste.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Lo svincolo per gli operatori economici non aggiudicatari avverrà contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Unitamente alla garanzia definitiva, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta copia autentica ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 delle polizze richieste nel capitolato speciale.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub – contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub – contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI n. 126 del 28/10/2022, nonché su n. 1 quotidiano a diffusione locale e n. 1 quotidiano a diffusione nazionale, pari approssimativamente ad € 1.893,60, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Norcia) entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.**

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto, gli oneri fiscali quali imposte e tasse.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Spoleto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, e, nell'ambito del contenzioso amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie derivanti dal presente appalto.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") esclusivamente nell'ambito della presente gara. Titolare del trattamento esclusivamente per la parte relativa alla procedura di gara è la responsabile della Centrale di Committenza, dott.ssa Dina Bugiantelli, si



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
 - gestione delle domande di partecipazione;
 - valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
 - instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
 - gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività;
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
 - sull'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione alla gara de quo (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
 - sull'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell'attività connessa alla gestione della gara de quo (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
 - sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018, n. 101);
- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del Codice e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679;
- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 0743/2181; fax 0743/218246; PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento;

- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:
 - Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. UE 2016/679;
 - Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 2016/679;
 - Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. UE 2016/679;
 - Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2016/679;
 - Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis D.Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), e – mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it;
 - Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Spoleto, ai sensi dell'art. 21 Reg. UE 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, Avv. Francesca Potì, mail f.poti@szaa.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

25. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ai sensi dell'art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- Obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1, comma 3);
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2, comma 4 e 5);

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3, comma 2);
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3, comma 2);
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a);
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b);

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a);
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a);
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b);
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c);
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d);

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7, comma 2, lett. c);
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo medesimo;
- Impegno ad individuare un "referente di cantiere" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati di cui al Protocollo, un report settimanale c.d. "settimanale di cantiere" secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 e con indicazione dei dati di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo, al fine di consentire le verifiche di competenza della Stazione Appaltante, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori;
- Impegno ad assicurare che il personale in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1 del Testo Unico Sicurezza, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità (art. 9, comma 4, lett. a);
- Impegno ad assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 9, comma 4, lett. b);



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- Accettazione espressa ad inserire in tutti i contratti e subcontratti le clausole prescritte dal Protocollo, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 del medesimo.

ALLEGATI:

1) Bando di gara

2) Progetto Livello Esecutivo

3) Disciplinare di gara e relativi allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Allegato 2 – Dichiarazione requisiti art. 80 cooptazione

Allegato 3 – DGUE

Allegato 4 – Disciplinare Telematico

Allegato 5 – Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia

Allegato 6 – Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 della legge 229/2016

Allegato 7 – Dichiarazione doppio turno offerta tempo

Il Responsabile della Centrale di Committenza

*Dirigente del Dipartimento n. 4 - Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile
del Comune di Spoleto
dott.ssa Dina Bugiantelli*

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso il Comune di Spoleto